



Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Largo della Fontanella di Borghese, 19 - 00186 Roma
Iscritta al n. 99 dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia

REGOLAMENTO

UNICO SEMPLIFICATO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI DI DIRITTO ITALIANO GESTITI DA
AGORA INVESTMENTS SGR

AGORA CASH

Fondo Liquidità Area Euro

AGORA VALORE PROTETTO

Fondo Flessibile

AGORAFLEX

Fondo Flessibile

AGORA SELECTION

Fondo Flessibile

AGORA EQUITY

Fondo Azionario Area Euro

Il presente regolamento è stato approvato dall'Organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

23 APRILE 2010

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa dei Prodotti; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

<p>TIPOLOGIA, DENOMINAZIONE E DURATA DEI FONDI</p>	<p>Fondi comuni mobiliari aperti armonizzati denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ AGORA CASH ▪ AGORA VALORE PROTETTO ▪ AGORAFLEX ▪ AGORA SELECTION ▪ AGORA EQUITY <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2049, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal presente regolamento e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SGR da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del presente regolamento, secondo le modalità di cui alla parte C) del presente regolamento.</p>
<p>LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</p>	<p>La società AGORA INVESTMENTS Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – (di seguito “SGR” o “Società”) – autorizzata dalla Banca d’Italia e iscritta al n. 99 dell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 58/98 – con sede in Roma, Largo della Fontanella di Borghese, 19 (sito Internet: www.agorasgr.it) – ha istituito e gestisce i Fondi sopra indicati.</p>
<p>LA BANCA DEPOSITARIA</p>	<p>La Banca Depositaria dei Fondi è State Street Bank S.p.A., con Sede legale in Via Col Moschin, 16 - 20136 Milano, iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia di cui all’Articolo 13 del TUB al n. 5461.</p> <p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote dei Fondi sono svolte da State Street Bank S.p.A., per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 280/1 - Palazzo Lingotto - Torino.</p> <p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.</p> <p>State Street Bank S.p.A. per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza, 280/1 - Palazzo Lingotto - Torino, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme vigenti, controllerà la regolarità delle operazioni disposte dalla Società di Gestione del Risparmio e verificherà, in base ad appositi applicativi di controllo, la composizione del patrimonio dei Fondi.</p>
<p>CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA</p>	<p>Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi gestiti è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali. Il valore unitario della quota di ogni singolo Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore nonché sul sito Internet della SGR.</p>

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa dei Prodotti; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO E POLITICA D'INVESTIMENTO DEI FONDI

1.1. *Parte relativa a tutti i Fondi*

- 1.1.1. Tutti i Fondi sono denominati in euro.
- 1.1.2. La SGR adotta per ciascun Fondo una politica di investimento descritta dettagliatamente – con particolare riguardo allo scopo del Fondo e alla natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento – nella successiva sezione 1.2.. La SGR si impegna a rendere note agli investitori le scelte di investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti nell'ambito del rendiconto annuale e della relazione semestrale.
- 1.1.3. La partecipazione a ciascun Fondo comporta rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio mentre, di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. Per questi ultimi, ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano, di norma, per i titoli con maggiore durata residua. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio. Qualora l'investimento avvenga in parti di Organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito "OICR."), il Fondo è esposto al rischio connesso ad una possibile variazione del valore della quota degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
- 1.1.4. Il patrimonio di ciascun Fondo può essere investito, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, in titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, depositi bancari, strumenti finanziari derivati, nonché in altre tipologie di strumenti finanziari previste dalla normativa. Il patrimonio di ciascun Fondo può, inoltre, essere investito in altri OICR – purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico o di stile flessibile – e sempre che i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. L'investimento in OICR è limitato al 10% del patrimonio di ciascun Fondo (eccezion fatta per il fondo AGORA SELECTION) facente parte del presente regolamento.
- 1.1.5. Gli investimenti di ciascun Fondo sono effettuati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1.1.4., in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico dei Paesi aderenti all'OCSE. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione medesima, dei Paesi suddetti.

- 1.1.6. Il patrimonio di ciascun Fondo può, inoltre, essere investito, nel rispetto dei limiti e alle condizioni di cui al precedente comma 1.1.4.:
- In strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - in titoli di uno stesso emittente anche in misura superiore al 35% delle attività del Fondo – purché emessi o garantiti da uno Stato aderente all’OCSE – a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti ed il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società a questa legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).
- 1.1.7. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’Organo di Vigilanza, con finalità di:
- efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all’investimento diretto in strumenti finanziari;
 - buona gestione, ossia per sfruttare opportunità di arbitraggio tra i prezzi degli strumenti derivati e quelli dei relativi strumenti sottostanti;
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).
- L’esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l’investimento in strumenti derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 1.1.8. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti volti alla copertura del rischio di cambio.
- 1.1.9. La SGR ha facoltà di assumere, nell’interesse dei partecipanti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste. E’ infatti facoltà della SGR azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli di debito o del mercato monetario.
- 1.1.10. Fermo restando quanto previsto nella successiva sezione 1.2., il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti da ciascun Fondo può rappresentare anche il 100% del totale delle attività del Fondo. In caso di acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta estera, la SGR tiene conto dell’elemento valutario e del conseguente rischio di cambio legato al variare della percentuale di detti titoli sulla composizione complessiva del portafoglio del Fondo.
- 1.1.11. Si definiscono “investment grade” le emissioni cui sia stato assegnato un merito creditizio non inferiore a: BBB- da S&P; BBB- da Fitch-IBCA; Baa3 da Moody’s.
- 1.1.12. I limiti indicati nella successiva sezione 1.2. riguardanti la politica di investimento di ciascun Fondo devono intendersi come segue:

definizione del limite	misura
principale	almeno il 70%
prevalente	tra il 50% e il 70%
significativo	tra il 30% e il 50%
contenuto	tra il 10% e il 30%
residuale	fino al 10%

1.2. *Parte specifica relativa a ciascun Fondo*

TABELLA RIASSUNTIVA				
FONDO	CATEGORIA	ORIZZONTE TEMPORALE	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO DI RENDIMENTO/BENCHMARK
AGORA CASH	Liquidità Area Euro	12 mesi	Basso	JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month
AGORA VALORE PROTETTO	Flessibile	2-3 anni	Medio	Indice MTS BOT + 0,75%
AGORAFLEX	Flessibile	3-5 anni	Medio/Alto	Indice MTS BOT + 1,50%
AGORA SELECTION	Flessibile	5 anni	Alto	Indice MTS BOT + 2,25%
AGORA EQUITY	Azionario Area Euro	5-7 anni	Alto	Dow Jones Euro Stoxx Mid Return Index

DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO	AGORA CASH – Fondo Liquidità Area Euro
SCOPO DEL FONDO	<p>Il Fondo si propone di conservare le somme versate dai partecipanti, con un orizzonte temporale di breve termine (12 mesi) ed un grado di rischio basso.</p> <p>La SGR adotta uno stile di gestione attivo orientato a generare un extra rendimento rispetto al Benchmark (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo), indicato nella sopra esposta tabella.</p>
OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>La politica d'investimento del Fondo si orienta verso titoli di Stato, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario principalmente emessi da Stati sovrani e/o banche ed in modo contenuto da altre società, purché con merito creditizio non inferiore ad <i>investment grade</i>. La scadenza residua dei titoli a tasso fisso non può eccedere i 24 mesi. La durata finanziaria complessiva del Fondo non può eccedere i 12 mesi ed è di norma inferiore ai 6 mesi (nel caso di strumenti a tasso variabile, la durata finanziaria si assume pari a quella del parametro di indicizzazione della cedola). Il Fondo non assume rischi di cambio. Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione all'analisi macro-economica, alle politiche monetarie della BCE e delle maggiori banche centrali nonché alla curva dei rendimenti dei titoli di stato in euro. L'investimento in strumenti finanziari a bassa volatilità consente di ipotizzare modesti scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al Benchmark.</p>

DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO	<p style="text-align: center;">AGORA VALORE PROTETTO – Fondo Flessibile</p>
SCOPO DEL FONDO	<p>Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo le somme versate dai partecipanti, con un orizzonte temporale di medio termine (2-3 anni) ed un grado di rischio medio.</p> <p>La SGR si prefigge un Obiettivo di rendimento medio annuo, indipendentemente dall'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo, pari a Indice MTS BOT + 0,75 % (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo).</p>
OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente dall'inclusione o meno delle stesse nei comuni indici azionari o obbligazionari.</p> <p>Gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, categorie di emittenti e settori di investimento.</p> <p>La ripartizione delle attività del Fondo (<i>asset allocation</i>) tra titoli rappresentativi di capitale di rischio, titoli di debito e del mercato monetario, nonché la durata finanziaria massima della componente obbligazionaria sono stabilite su base giornaliera dalla SGR in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti dettati dall'utilizzo delle tecniche di contenimento del rischio appresso indicate.</p> <p>La SGR adotta appropriate tecniche gestionali volte a limitare la massima perdita potenziale al 5% in ragione annua delle attività del Fondo, ossia a proteggere, con un orizzonte temporale di un anno, almeno il 95% del patrimonio del Fondo.</p> <p>Le tecniche di contenimento del rischio utilizzate (<i>Value-at-Risk</i>) sono di tipo probabilistico. Il 'livello di confidenza' è stabilito convenzionalmente dalla SGR nella misura del 95%, per cui, con un orizzonte di un anno, la probabilità di incorrere in una perdita superiore al 5% del patrimonio del Fondo è inferiore al 5%.</p> <p>Ad un aumento della variabilità (rischiosità) dei mercati finanziari corrisponde, a parità di altre condizioni, una riduzione delle componenti a maggior rischio nel portafoglio del Fondo.</p> <p>Data la natura probabilistica delle tecniche di <i>Value-at-Risk</i>, il loro utilizzo nella gestione del Fondo non implica una garanzia di rendimento o di capitale - né da parte della SGR né di terzi soggetti.</p>

DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO	AGORAFLEX – Fondo Flessibile
SCOPO DEL FONDO	<p>Il Fondo si propone di incrementare in maniera significativa nel tempo le somme versate dai partecipanti, con un orizzonte temporale di medio/lungo termine (3-5 anni) ed un livello di rischio medio/alto.</p> <p>La SGR si prefigge un Obiettivo di rendimento medio annuo, indipendentemente dall'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo, pari a Indice MTS BOT + 1,50% (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo).</p>
OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente dall'inclusione o meno delle stesse nei comuni indici azionari o obbligazionari.</p> <p>Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR nella ripartizione (<i>asset allocation</i>) delle attività finanziarie tra titoli rappresentativi di capitale di rischio, titoli di debito e strumenti derivati – nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa. Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo, gli strumenti rappresentativi del capitale di rischio possono raggiungere anche il 100%. Inoltre, tali investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi.</p> <p>Relativamente alla componente obbligazionaria, la SGR presta attenzione all'analisi macro-economica, alle politiche monetarie delle maggiori banche centrali, alla forma della curva dei rendimenti nei principali mercati dei titoli di stato nonché ai prodotti c.d. di <i>spread</i>.</p>

DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO	AGORA SELECTION – Fondo Flessibile
SCOPO DEL FONDO	<p>Il Fondo si propone di incrementare in maniera significativa nel tempo le somme versate dai partecipanti perseguendo obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente agli strumenti finanziari in cui investe, con un orizzonte temporale di lungo termine (5 anni) ed un livello di rischio alto.</p> <p>La SGR si prefigge un obiettivo di rendimento medio annuo, indipendentemente dall'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo, pari all'indice MTS BOT + 2,25% (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo).</p>
OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>Il Fondo è specializzato nell'investimento in OICR armonizzati e non armonizzati che dichiarano di investire in strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio e/o di debito nonché in altre tipologie di strumenti finanziari previste dalla normativa.</p> <p>La selezione degli OICR si basa su criteri sia quantitativi che qualitativi, come la performance, la variabilità della stessa, lo stile di gestione, la specializzazione dei gestori nei rispettivi mercati, la trasparenza delle informazioni fornite dalle società di gestione.</p> <p>Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo, gli strumenti rappresentativi del capitale di rischio possono raggiungere anche il 100%. Inoltre, gli investimenti, sia direttamente in strumenti finanziari che in OICR, sono effettuati sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra classi di attività finanziarie, aree geografiche e settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi.</p>

<i>DENOMINAZIONE E CATEGORIA DEL FONDO</i>	AGORA EQUITY – Fondo Azionario Area Euro
<i>SCOPO DEL FONDO</i>	<p>Il Fondo si propone di incrementare nel tempo in maniera molto significativa le somme versate dai partecipanti, con un orizzonte temporale di lungo termine (5-7 anni) ed un livello di rischio alto.</p> <p>La SGR adotta uno stile di gestione attivo orientato a generare un extra rendimento rispetto al Benchmark (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo), indicato nella sopra esposta tabella.</p>
<i>OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO</i>	<p>La politica d'investimento del Fondo, orientandosi verso strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti prevalentemente localizzati nell'area dell'Euro, è volta a perseguire attivamente quelle opportunità di investimento ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio.</p> <p>La SGR opera la selezione dei titoli principalmente all'interno dell'universo delle società a media capitalizzazione, operanti in qualsiasi settore merceologico.</p> <p>La SGR si avvale di analisi economico-finanziarie al fine di individuare quelle specifiche situazioni ritenute sottovalutate rispetto al loro potenziale.</p> <p>Sulla base delle aspettative sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, sono comunque possibili frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi.</p>

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

FONDO	COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA	COMMISSIONE DI INCENTIVO	OBIETTIVO DI RENDIMENTO/ BENCHMARK	FEE CAP
AGORA CASH	nessuna	20 %	JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month	1%
AGORA VALORE PROTETTO	1,20 %	20 %	Indice MTS BOT + 0,75%	3%
AGORAFLEX	2,16 %	20 %	Indice MTS BOT + 1,50%	6%
AGORA SELECTION	2,50 %	20 %	Indice MTS BOT + 2,25%	6%
AGORA EQUITY	2,16 %	20 %	Dow Jones Euro Stoxx Mid Return Index	8%

3.1. Oneri a carico dei Fondi

3.1.1. Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione, da corrispondere mensilmente alla SGR nella misura di un dodicesimo della percentuale indicata nella sopra esposta tabella; la commissione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo;
- b) una eventuale commissione di incentivo a favore della SGR, per ciascun Fondo calcolata sulla differenza, se positiva, tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo ed il relativo Obiettivo di rendimento/Benchmark (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo), indicato nella sopra esposta tabella; la commissione di incentivo, nella percentuale indicata nella sopra esposta tabella, è calcolata giornalmente per periodi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta dell'anno successivo; la commissione di incentivo è calcolata moltiplicando la percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nell'anno solare di riferimento;

il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nel rendiconto annuale dei fondi;

ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi 60 giorni, la SGR, il fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto;

- c) il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'espletamento dell'incarico, nella misura massima dello 0,071% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e da corrisponderci mensilmente;
 - d) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;
 - e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - g) i compensi spettanti alla Società di Revisione per la revisione del rendiconto annuale nonché di quello di liquidazione;
 - h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - i) le spese legali e giudiziarie sostenute per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
 - j) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - k) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.
- 3.1.2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
- 3.1.3. Per i Fondi che investono in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. Inoltre la SGR deduce dal proprio compenso le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICR collegato.
- 3.1.4. Per i Fondi che investono in OICR non collegati le eventuali retrocessioni commissionali definite da apposite convenzioni con le rispettive società di gestione saranno riaccreditate ai Fondi.
- 3.1.5. Rispetto al valore complessivo netto medio di ciascun Fondo nell'anno solare di riferimento, la somma delle provvigioni di incentivo e di gestione non può superare la misura indicata nella sopra esposta tabella ("Fee Cap").

3.2. **Oneri a carico dei singoli partecipanti**

3.2.1. Commissioni di Sottoscrizione/di Uscita

Le commissioni di sottoscrizione e di uscita non si applicano in relazione a sottoscrizioni e rimborsi di quote del fondo AGORA CASH.

All'atto della sottoscrizione il partecipante sceglie tra due regimi commissionali: l'Alternativa A con commissioni di "sottoscrizione" oppure l'Alternativa B con commissione di "uscita" all'atto del rimborso.

3.2.1.1. Alternativa A - A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere commissioni di "sottoscrizione" nella misura del 2% sull'ammontare delle somme investite.

3.2.1.2. Alternativa B – Nel caso in cui il cliente opti per questa alternativa, non si applica alcuna commissione di sottoscrizione bensì una eventuale commissione di "uscita" all'atto del rimborso. La commissione di uscita, che decresce in funzione del periodo di permanenza nel Fondo delle quote medesime, si applica sul controvalore delle quote da rimborsare nella seguente misura:

COMMISSIONI DI USCITA			
FONDO	AGORA SELECTION	AGORA VALORE PROTETTO AGORAFLEX AGORA EQUITY	AGORA CASH
PERIODO DI PERMANENZA NEL FONDO	PERCENTUALE APPLICABILE	PERCENTUALE APPLICABILE	PERCENTUALE APPLICABILE
fino ad un anno	2,40%	1,20%	nessuna
da uno a due anni	1,80%	0,90%	
da due a tre anni	1,20%	0,60%	
da tre a quattro anni	0,60%	0,30%	
oltre quattro anni	nessuna		

Il periodo di permanenza delle quote nel Fondo intercorre tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella di riferimento per il rimborso delle quote medesime. Nel caso di più sottoscrizioni nel Fondo da parte del richiedente il rimborso, la SGR processa il rimborso medesimo applicando il criterio più favorevole al Partecipante (ad esempio rimborsando con priorità eventuali sottoscrizioni effettuate secondo l'Alternativa A, sulle quali la presente commissione non è dovuta ed in subordine le quote sottoscritte secondo l'Alternativa B, partendo da quelle sottoscritte in epoca più remota).

3.2.2. Diritti fissi

3.2.2.1. La SGR non applica diritti fissi in relazione a sottoscrizioni, rimborsi o operazioni di passaggio tra fondi.

3.2.2.2. La SGR ha diritto di trattenere dall'importo versato dal Partecipante euro 50 per l'emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento di ogni certificato, se richiesto dal Partecipante.

3.2.3. Altre spese

La SGR potrà inoltre trattenere le spese eventualmente sostenute per:

- a) la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio;
- b) la spedizione e l'assicurazione dei mezzi di pagamento qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio.

3.3. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente regolamento.

3.4. In caso di modifiche regolamentari di cui al punto 7.2 della successiva parte C) Modalità di funzionamento, la cui efficacia sia sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse, nel periodo di sospensione, ai partecipanti che abbiano optato per l'Alternativa B è consentito chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di uscita.

3.5. *Agevolazioni commissionali*

3.5.1. Sottoscrizioni di quote

3.5.1.1. La SGR ha facoltà, anche attribuendola all'eventuale soggetto collocatore, di praticare in fase di collocamento una riduzione delle commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 100% delle stesse.

3.5.1.2. La SGR ha facoltà, anche attribuendola all'eventuale soggetto collocatore, di praticare in fase di collocamento o di passaggio tra fondi la non applicazione delle commissioni di uscita.

3.5.1.3. La SGR ha facoltà, a seguito di stipulazione di apposita convenzione, di effettuare la retrocessione della commissione di gestione, fino ad un massimo del 100% a favore di banche, imprese d'investimento, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, OICR, fondi pensione, enti di previdenza, fondazioni bancarie, soggetti esteri regolamentati che svolgano le attività svolte dai soggetti di cui sopra nonché di clienti professionali su richiesta di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/97.

3.5.2. Rimborsi e successive sottoscrizioni di quote

Tali agevolazioni commissionali non si applicano in relazione a rimborsi di quote del fondo AGORA CASH.

Ai sottoscrittori che, dopo aver ottenuto il rimborso di quote di fondi della SGR, sottoscrivono nuove quote entro i 12 mesi dal rimborso, non si applicano, fino alla concorrenza del controvalore rimborsato, le commissioni di sottoscrizione. Tali nuove quote si intendono sottoscritte secondo l'Alternativa B, con applicazione eventuale delle commissioni di uscita. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3.5.1.2.

3.5.3. Operazioni di passaggio tra fondi (switch)

Tali agevolazioni commissionali non si applicano in relazione a rimborsi e sottoscrizioni di quote del fondo AGORA CASH.

3.5.3.1. Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in base all'Alternativa A di cui sopra:

- qualora siano state applicate, anche parzialmente, all'origine le commissioni di sottoscrizione, sulle nuove quote sottoscritte tramite operazione di passaggio (switch) non gravano nuove commissioni di sottoscrizione né potranno applicarsi commissioni di uscita all'atto dell'eventuale rimborso. Le nuove quote, infatti, si intenderanno tassativamente anch'esse sottoscritte in base all'Alternativa A, con contestuale non applicazione delle commissioni di sottoscrizione nella misura del 100% delle stesse;
- qualora al sottoscrittore sia stato originariamente praticato lo sconto integrale delle commissioni di sottoscrizione, le nuove quote sottoscritte tramite operazione di passaggio (switch) si intendono sottoscritte secondo l'Alternativa B, con applicazione eventuale delle commissioni di uscita. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3.5.1.2.

3.5.3.2. Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in base all'Alternativa B di cui sopra, sul controvalore reinvestito in quote di fondi della SGR tramite operazione di passaggio (switch) non si applicano le commissioni di uscita; la commissione di uscita si applicherà eventualmente all'atto del rimborso (a meno di ulteriori passaggi tra fondi) delle nuove quote sottoscritte, che tassativamente si intenderanno anch'esse sottoscritte in base all'Alternativa B; il computo della commissione di uscita continua a decorrere dalla data di regolamento dei corrispettivi della sottoscrizione iniziale.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa dei Prodotti; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

1. PARTECIPAZIONE AI FONDI

1.1. Previsioni generali

- 1.1.1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 1.1.2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 1.1.3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo art. 1.1.5..
- 1.1.4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 1.1.5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
- 1.1.6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
- 1.1.7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 1.1.8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 1.1.9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
- 1.1.10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 1.1.11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

- 1.1.12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 1.1.13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1.2.1. La sottoscrizione delle quote avviene mediante:
- a) versamento in unica soluzione di una somma pari almeno a euro 1.000 (mille), sia nel caso di prima sottoscrizione che di sottoscrizioni successive;
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.3.
- 1.2.2. La sottoscrizione può essere effettuata:
- a) direttamente presso la SGR;
 - b) per il tramite di soggetti collocatori;
 - c) mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo art. 1.2.6.
- 1.2.3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR (disponibile anche sul sito Internet della SGR, indicato nella Scheda Identificativa, ovvero sul sito internet dei soggetti eventualmente incaricati del collocamento delle quote dei Fondi, ed acquisibile su supporto duraturo) e indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai Fondi.
- 1.2.4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
- 1.2.5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della "Agora Investments SGR / Fondo (nome del fondo prescelto tra quelli di cui al presente regolamento)";
 - b) bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.

- 1.2.6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.
- 1.2.7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente regolamento.
- 1.2.8. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

- 1.3.1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
- 1.3.2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite di soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
- 1.3.3. Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 1.3.4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento; convenzionalmente si intendono ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 2.1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni di esse, nominativi o al portatore, a scelta del partecipante.
- 2.2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 2.3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dai relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

- 2.4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
- 2.5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 3.1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 3.2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
- 3.3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei Fondi o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 5.1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
- 5.2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 5.3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 5.4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 5.5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell'errore”) la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e dal fornire l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1. Previsioni generali

- 6.1.1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 6.1.2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 6.1.3. La domanda di rimborso, la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 6.1.4. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1511 c.c. – i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo art. 6.1.5..
- 6.1.5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13,00.
- 6.1.6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 6.1.7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità

- di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi contestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove questo sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari per far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
- 6.1.8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 6.1.9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 6.1.10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2. *Modalità di rimborso delle quote*

Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico ovvero assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 7.1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 7.2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulo già stipulati.
- 7.3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 7.4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 7.5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEI FONDI

- 8.1. La liquidazione dei Fondi ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - 8.1.1. in caso di scioglimento della SGR;
 - 8.1.2. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.
- 8.2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza.
- 8.3. La liquidazione del Fondo avverrà secondo le seguenti modalità:
 - 8.3.1. l'annuncio della avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso di quote;
 - 8.3.2. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - 8.3.3. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - 8.3.4. la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - 8.3.5. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento, restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - 8.3.6. la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - 8.3.7. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - 8.3.8. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al precedente comma 8.3.7 si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al precedente comma 8.3.5.;
 - 8.3.9. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.